

**SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DEL FONDO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DIRIGENTI PMI CONFAPI
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'Assemblea straordinaria del **Fondo per la formazione professionale continua dei dirigenti delle piccole e medie imprese industriali**, costituito da CONFAPI e FEDERMANAGER (di seguito **Fondo Dirigenti PMI**), l'8 febbraio u.s. **ne ha deliberato lo scioglimento** e nominato i liquidatori.

Di conseguenza l'INPS, con il messaggio 28/3/2023 n. 1194, ha diramato quanto sotto riportato:

- a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, i datori di lavoro non potranno più destinare al Fondo Dirigenti PMI (identificato nel flusso Uniemens con il codice adesione "FDPI") il contributo integrativo di cui all'art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978 ^[1], e successive modificazioni, **pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo**;
- l'adesione ai fondi interprofessionali è facoltativa; **per i datori di lavoro che scelgano di non farlo, sussiste l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo in argomento** (art. 118, c. 5, della legge n. 388/2000 ^[2]). Gli effetti dell'eventuale adesione del datore di lavoro a un nuovo fondo - in sostituzione di quello, sciolto, per i Dirigenti PMI - decorreranno dal periodo di paga nel quale verrà indicato quello scelto; pertanto, fino al mese precedente a quello in cui verrà comunicata la nuova, eventualmente adesione, il datore di lavoro è considerato come non aderente ad alcun fondo interprofessionale, con annesso versamento all'INPS del contributo dello 0,30%;
- "Nel caso di mobilità tra i fondi interprofessionali per la formazione continua (...) da parte dei datori di lavoro aderenti, **la quota di adesione versata dal datore di lavoro interessato presso il fondo di provenienza nel triennio precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto dell'ammontare eventualmente già utilizzato dal datore di lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a condizione che l'importo da trasferire per tutte le posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003**" (art. 19, c. 7-bis, primo periodo, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009, e ss.mm.);
- in considerazione dell'avvenuto scioglimento del Fondo Dirigenti PMI, **a decorrere dal mese di competenza di marzo 2023, non potrà più essere esposto nel flusso Uniemens, all'interno dell'elemento <FondoInterprof> / <Adesione>, il codice "FDPI",** avente il significato di "Fondo Dirigenti PMI";
- i datori di lavoro aderenti al Fondo Dirigenti PMI ne comunicheranno la revoca utilizzando, nel flusso Uniemens del mese di competenza di marzo 2023, il codice già in uso "REDI", senza valorizzare i rimanenti campi; contestualmente, i datori di lavoro interessati potranno indicare l'eventuale nuovo fondo al quale avranno deciso di aderire;
- **l'INPS provvederà comunque d'ufficio a eliminare - con decorrenza dal mese di competenza di marzo 2023 - tutte le adesioni al Fondo Dirigenti PMI che non siano state espressamente revocate dai datori di lavoro.**

[1] Art. 25, c. 4, della legge n. 845/1978

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

[2] Art. 118, c. 5, della legge n. 388/2000

Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.